

## **MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008**

**L'articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008 riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:**

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;*
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;*
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;*
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;*
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;*
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;*
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;*
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;*

- s) *la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- t) *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
- u) *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
- v) *l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
- z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*

**Il comma 2 dello stesso art. 15 stabilisce la gratuità delle predette misure:**

*Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.*

**Qualsiasi adempimento derivante dalle richiamate misure deve essere considerato svolto in orario di servizio o straordinario pagato e nessuna eventuale spesa di viaggio o missione deve gravare sui dipendenti.**

Si invitano i colleghi a segnalare alla scrivente O.S. (all'indirizzo mail [interno@flp.it](mailto:interno@flp.it)) la mancata osservanza delle norme richiamate o a contattare il nostro Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul lavoro per ogni utile informazione.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*

**LA “SICUREZZA” DEL LUNEDÌ** a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.

Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:

**Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026**, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;

**Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026**, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.

In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.

**Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026**, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.

**Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026**, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.

**Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026**, che riporta una panoramica sulla sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno e informa della richiesta della FLP al Ministro dell’Interno per eliminare lo scudo penale per i prefetti.

**Notiziario n. 70 del 18 maggio 2026**, che richiama le funzioni di vigilanza dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno e con il quale si chiede di conoscere:

- a) il numero e la tipologia delle contravvenzioni o sanzioni amministrative elevate negli ultimi tre anni presso gli Uffici del Ministero dell’Interno, nonché il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nello stesso ambito dai soggetti competenti (RLS).
- b) l’ammontare delle sanzioni poste a carico dello Stato, nel medesimo triennio, a seguito dell’attività contravvenzionale dell’Ufficio Centrale Ispettivo.

**Notiziario n. 76 del 25 maggio 2026**, che che riporta una panoramica sulla sorveglianza sanitaria: un obbligo per il datore di lavoro nonché un dovere per il lavoratore, qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzia la presenza di rischi specifici.